



SOS CORONAVIRUS
PARTITE IVA

PORTALE
UNICO
EMERGENZA
COVID-19

E-book **10**

DL 23/2020 DECRETO LIQUIDITÀ

Tutto quello che devono sapere
imprese, artigiani e partite Iva

**EDIZIONE
STRAORDINARIA**

A cura del Centro Studi:

CONFLAVORO PMI

soscronavirus.info

In questo eBook, il decimo della collana SOScoronavirus in sostegno alle esigenze, le richieste, le domande più frequenti che le imprese, gli artigiani, le partite Iva e i liberi professionisti si pongono in questa complicata fase del Paese e dell'economia tutta, il Centro Studi Conflavoro PMI sintetizza e rende chiari i provvedimenti del Decreto Legge 8 Aprile 2020, n.23 più attinenti al tessuto imprenditoriale.

Con il supporto del presidente Roberto Capobianco e dell'intero team di analisi del Centro Studi Conflavoro PMI, vogliamo così offrire un immediato sostegno informativo riguardo a un decreto molto atteso



che, però, d'impatto, non si dimostra sufficientemente lungimirante sulle necessità concrete e immediate del tessuto imprenditoriale italiano, lasciando spazio a una serie di correttivi emendativi che, in sede parlamentare di conversione di legge dovranno, necessariamente, essere apportati dalle forze politiche.

Indice

CAPO I **9** **MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE**

Art.1 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese **10**

Art.2 Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese **14**

Art.3 SACE S.p.A. **16**

CAPO II **17** **MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19**

Art.4 Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato **18**

Art.5 Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 **19**

Art.6 Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale **20**

Art.7 Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio **21**

Art.8 Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società **22**

Art.9 Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione **23**

Indice

Art.10 Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza	24
Art.11 Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito	25
Art.12 Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini	26
Art.13 Fondo centrale di garanzia PMI	27
Art.14 Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti	30
CAPO III	31
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA	
Art.15 Modifiche all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133	32
Art.16 Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56	33
Art.17 Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	34

Indice

CAPO IV	35
MISURE FISCALI E CONTABILI	
Art.18 Sospensione di versamenti tributari e contributivi	36
Art.19 Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari	39
Art.20 Metodo previsionale acconti giugno	40
Art.21 Rimessione in termini per i versamenti	41
Art.22 Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020	42
Art.23 Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020	43
Art.24 Termini agevolazioni prima casa	44
Art.25 Assistenza fiscale a distanza	45
Art.26 Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche	46

Indice

Art.27 Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole	47
Art.28 Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019	48
Art.29 Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori	49
Art.30 Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro	50
Art.31 Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	51
Art.32 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19	52
Art.33 Proroga organi e rendiconti	53
Art.34 Divieto di cumulo pensioni e redditi	54
Art.35 Pin Inps	55
CAPO V	56
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI	

Indice

Art.36 Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare	57
Art.37 Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza	59
CAPO VI	60
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO	
Art.38 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata	61
Art.39 Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche	62
Art.40 Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID	63
Art.41 Disposizioni in materia di lavoro	64
Art.42 Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	65
Art.43 Disposizioni finanziarie	66
Art.44 Entrata in vigore	67

CAPO 1

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Art.1

SACE S.p.A. concede **fino al 31 dicembre 2020 garanzie**, in conformità con la normativa europea

Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di **200 miliardi di euro**, di cui almeno **30 miliardi** sono destinati a supporto di piccole e medie imprese.

Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- a. la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- b. se al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;
- c. l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - 1) 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019;
 - 2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019;



Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività.

d. la garanzia copre il:

- 1)** 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 2)** 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 3)** 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

e. le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- 1)** per i finanziamenti di PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- 2)** per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

f. la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

g. la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore



del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

- h. le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalle banche
- i. l'impresa e le imprese italiane del gruppo, che beneficia e della garanzia assumono l'impegno che non approvino la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- l. l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- m. il soggetto finanziatore deve dimostrare che l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- n. il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito, si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia.



Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, si applica la seguente procedura:

- a. l'impresa interessata presenta a una banca la richiesta, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori,
- b. in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c. il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

L'efficacia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

MISURE PER IL SOSTEGNO ALL'ESPORTAZIONE, ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

Art.2

SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il 90% degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A.



Entro dieci giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020.

SACE S.P.A.

Art.3

SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

CAPO 2

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI E COMUNICAZIONI IN MODO SEMPLIFICATO

Art.4

I contratti, conclusi con la clientela al dettaglio, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente.

DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Art.5

Il decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma i).

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE

Art.6

Per evitare le perdite di capitale, si pongono gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione. Resta ferma l'Informativa dei soci. Infatti A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Art.7

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, è consentito la redazione e l'approvazione del bilancio, operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ

Art.8

Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Art.9

I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA

Art.10

Tutti i ricorsi depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO

Art.11

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo.

L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA”, CD. “FONDO GASPARRINI

Art.12

Accedono al fondo anche i lavoratori autonomi, i benefici sono concessi per nove mesi ed è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Art.13

Fino al 31 dicembre 2020 si applicano le seguenti misure:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1. il doppio della spesa salariale annua del costo del personale
2. il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;



La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.

La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.

Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80% per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90% per la riassicurazione di cui alla presente lettera d);

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo



garantito dal Confidi.

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiari e, comunque, non superiore a 25.000 euro.

L'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni.

I soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo.

FINANZIAMENTI EROGATI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LE ESIGENZE DI LIQUIDITÀ E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI

Art.14

Il Fondo può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

CAPO 3

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4-BIS, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 105, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 2019, N. 133

Art.15

Con l'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è stato previsto un regime transitorio finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni dirette a incidere sui fattori descritti alle lettere a) e b) del regolamento 2019/452/UE.

Al fine di offrire un immediato strumento di intervento esteso a tutti i settori contemplati nel regolamento 2019/452/UE, con la norma in esame si estende l'ambito di applicazione della disciplina transitoria e, quindi, dell'obbligo di notifica - anche alle ulteriori lettere del regolamento 2019/452/UE.

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 2012, N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 MAGGIO 2012, N. 56

Art.16

La disposizione, modificando alcuni articoli del decreto-legge n. 21 del 2012, prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di avviare il procedimento su operazioni non notificate e di esercitare eventualmente i poteri speciali, in aggiunta alla esistente possibilità di sanzionare l'inottemperanza all'obbligo di notifica e alla sanzione della nullità degli atti posti in essere in violazione di tale obbligo.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 120 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art.17

La disposizione, al fine di incrementare ulteriormente la trasparenza sulle acquisizioni di partecipazioni significative in situazioni di estrema volatilità del mercato individua una soglia inferiore a quella del 10%, prima soglia al raggiungimento o superamento della quale l'acquirente della partecipazione è tenuto a pubblicare la dichiarazione di intenzioni.

CAPO 4

MISURE FISCALI E CONTABILI

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Art.18

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a. alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b. all'imposta sul valore aggiunto.

Per gli stessi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.



Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- c. alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- d. all'imposta sul valore aggiunto.

Per gli stessi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti di cui sopra sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

Le ritenute alla fonte e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché quelli dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono altresì sospesi per gli enti non



commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi. L'Agenzia delle entrate, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI

Art.19

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO

Art.20

Le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

Art.21

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

Art.22

Il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

PROROGA DEI CERTIFICATI DI CUI ALL'ARTICOLO 17-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020

Art.23

La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020.

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Art.24

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione della natura procedurale dell'intervento che sospende i termini collegati alla fruizione del beneficio "prima casa".

ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA

Art.25

La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, agevolando le modalità di rilascio della delega telematica all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.

SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Art.26

Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- a. per il primo trimestre, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
- b. per il primo e secondo trimestre, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

CESSIONE GRATUITA DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOL

Art.27

La norma prevede che la presunzione di cessione non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito di programmi a uso compassionevole, né tali prodotti vengono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 32-QUATER DEL DECRETO-LEGGE N. 124 DEL 2019

Art.28

La norma prevede di estendere quanto previsto dall' articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019 ai dividendi in capo alle società semplici che provengono da partecipazioni estere al pari quindi di quelli provenienti da partecipazioni italiane.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO E NOTIFICA DEGLI ATTI SANZIONATORI RELATIVI AL CONTRIBUTO UNIFICATO E ATTIVITÀ DEL CONTENZIOSO DEGLI ENTI IMPOSITORI

Art.29

Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo del DLGS 446/97 e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Art.30

Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del DL 18 del 17 marzo 2020, trova applicazione anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Art.31

Per l'anno 2020 le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di 8 milioni di euro.

MISURE URGENTI PER L'AVVIO DI SPECIFICHE FUNZIONI ASSISTENZIALI PER L'EMERGENZA COVID-19

Art.32

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID.

PROROGA ORGANI E RENDICONTI

Art.33

Gli enti e organismi pubblici con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione.

DIVIETO DI CUMULO PENSIONI E REDDITI

Art.34

Ai fini del riconoscimento dell'indennità indicata nel DL 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

PIN INPS

Art.35

Fino al termine dello stato di emergenza, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

CAPO 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TRIBUTARIA E MILITARE

Art.36

Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.

Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.

La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.



Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELL'EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

Art.37

Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.

CAPO 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA CONTRATTUALE PER LA MEDICINA CONVENZIONATA

Art.38

In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, nonché i relativi arretrati.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LE PRATICHE E ATTREZZATURE MEDICO-RADIOLOGICHE

Art.39

Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attività, corredata dal benestare dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezioni.

DISPOSIZIONI URGENTI MATERIA DI SPERIMENTAZIONE DEI MEDICINALI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID

Art.40

Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art.41

Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo.

DISPOSIZIONI URGENTI PER DISCIPLINARE IL COMMISSARIAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

Art.42

Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art.43

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ENTRATA IN VIGORE

Art.44

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Rimani aggiornato su:

[soscoronavirus.info](https://www.soscoronavirus.info)



PORTALE UNICO EMERGENZA COVID-19

CONFLAVORO PMI

Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

Sede Nazionale

Via del Consolato, 6 - 00186 Roma

800 407 445

www.conflavoro.it

© 2020